

Regolamento concernente le misure, i criteri e le modalità per la concessione di contributi per l'avvio di forme associate o societarie di attività professionali tra soggetti che esercitano la medesima o diverse professioni ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni)

- Art. 1 finalità
- Art. 2 definizioni
- Art. 3 soggetti beneficiari e requisiti
- Art. 4 iniziative finanziabili e spese ammissibili
- Art. 5 modalità di comunicazione degli atti
- Art. 6 regime d'aiuto
- Art. 7 modalità per la presentazione delle domande
- Art. 8 concessione del contributo
- Art. 9 ammontare del contributo
- Art. 10 rendicontazione ed erogazione del contributo
- Art. 11 documentazione giustificativa della spesa
- Art. 12 erogazione del contributo in via anticipata
- Art. 13 obblighi del beneficiario e vincolo destinazione dei beni
- Art. 14 cause di rideterminazione del contributo concesso
- Art. 15 cause di revoca del contributo concesso
- Art. 16 ispezioni e controlli
- Art. 17 rinvio
- Art. 18 norme transitorie
- Art. 19 abrogazione
- Art. 20 entrata in vigore

Art. 1 finalità

1. Il presente regolamento disciplina le misure, i criteri e le modalità per la concessione di contributi per l'avvio di forme associate o societarie di attività professionali tra soggetti che esercitano la medesima o diverse professioni, ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni), di seguito denominata legge.

Art. 2 definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) ufficio competente: Servizio competente in materia di professioni;
 - b) inizio dell'attività professionale: data di rilascio del certificato di attribuzione del numero di partita I.V.A. da parte dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente relativo all'attività professionale in forma associata o societaria;
 - c) periodo contributivo: arco temporale compreso tra la data di presentazione della domanda e la data di presentazione del rendiconto;

- d) triennio: primi tre anni di svolgimento dell'attività professionale in forma associata o societaria decorrenti dalla data di inizio della medesima attività professionale;
- e) soggetto legittimato: per gli studi associati di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), il professionista formalmente designato a rappresentare lo studio e per le società di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), il legale rappresentante della società;
- f) data di conclusione dell'iniziativa: data dell'ultimo documento di spesa ammesso a rendicontazione;
- g) piano di spesa: l'elenco delle spese per le quali viene chiesto il contributo, corrispondenti a quelle indicate nel prospetto analitico delle spese di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b);
- h) operazione di microcredito: contratto di mutuo di importo non superiore a 25.000,00 euro.

Art. 3 soggetti beneficiari e requisiti

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento:
 - a) gli studi associati composti esclusivamente da soggetti appartenenti ad almeno una delle seguenti tipologie:
 - 1) prestatori di attività professionali ordinistiche regolarmente iscritti a ordini o collegi professionali ai sensi dell'articolo 2229 del Codice civile;
 - 2) prestatori di attività professionali non ordinistiche, iscritti ad una associazione professionale inserita, ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate), nell'elenco delle associazioni professionali che rilasciano l'attestato di qualità dei servizi, pubblicato dal Ministero competente nel proprio sito internet;
 - 3) prestatori di attività professionali non ordinistiche iscritti ad un'associazione inserita nel registro delle associazioni di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 13/2004;
 - b) le società tra professionisti costituite ai sensi dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012), regolarmente iscritte al registro delle imprese e presso l'ordine o il collegio professionale di appartenenza, secondo quanto disposto dal decreto del Ministro della Giustizia 8 febbraio 2013, n. 34 (Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'articolo 10, comma 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183);
 - c) le società diverse da quelle di cui alla lettera b), costituite nel rispetto delle normative di settore, composte esclusivamente da soggetti appartenenti ad almeno una delle tipologie di prestatori di attività professionali di cui al comma 1, lettera a), numeri 1), 2) e 3) e regolarmente iscritte al registro delle imprese, ove previsto.
2. Sono ammessi al contributo gli studi associati e le società di cui al comma 1, lettere b) e c) che:
 - a) hanno sede legale o operativa nel territorio regionale;
 - b) hanno iniziato l'attività professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera b), da non più di tre anni;
 - c) svolgono esclusivamente attività professionale. Sono esclusi gli studi associati e le società di cui al comma 1, lettere b) e c) che hanno tra i componenti almeno uno dei seguenti soggetti:
 - 1) lavoratori dipendenti;

- 2) titolari di pensione di vecchiaia o di anzianità erogata dall'I.N.P.S. o da altre casse pubbliche o private;
 - 3) collaboratori di impresa familiare;
 - 4) artigiani;
 - 5) commercianti;
 - 6) coltivatori diretti;
 - 7) titolari di impresa individuale;
 - 8) amministratori di società di persone o di capitali, diverse da quelle per cui si richiede il contributo.
3. Sono escluse dal beneficio le società di fatto.
 4. I requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono permanere per l'intera durata del periodo contributivo.

Art. 4 iniziative finanziabili e spese ammissibili

1. Sono ammesse a contributo le iniziative che prevedono un piano di spesa ammissibile non inferiore a 3.000,00 euro. Il limite massimo di spesa ammesso a contributo è pari a 40.000,00 euro. Le spese devono essere strettamente connesse all'avvio e al funzionamento dei primi tre anni di attività professionale.
2. Sono ammesse a contributo le seguenti tipologie di spesa sostenute per:
 - a) attrezzature tecnologiche finalizzate all'impianto e allo svolgimento dell'attività, comprese le relative spese per l'installazione;
 - b) arredi;
 - c) beni strumentali, macchine d'ufficio, attrezzature, anche informatiche;
 - d) software;
 - e) realizzazione o revisione di un sito internet;
 - f) spese per l'attivazione di un indirizzo di posta elettronica certificata e suo mantenimento;
 - g) sistemi di sicurezza per contrastare atti criminosi, quali impianti di allarme, blindature, porte e rafforzamento serrature, telecamere antirapina e sistemi antifurto, casseforti, nonché interventi similari; tali spese non possono essere effettuate per l'abitazione principale;
 - h) costi di iscrizione per partecipazione a fiere, manifestazioni, eventi e congressi in ambito nazionale e internazionale afferenti al settore di appartenenza;
 - i) abbonamenti a pubblicazioni specializzate e a banche dati;
 - j) acquisto di testi;
 - k) materiali e servizi relativi a pubblicità e attività promozionali;
 - l) adempimenti previsti per legge per l'avvio dell'attività professionale;
 - m) adeguamento o ristrutturazione dei locali adibiti o da adibire all'esercizio dell'attività professionale, se diversi dall'abitazione principale. Rientrano le spese sostenute per opere edili, per realizzazione o adeguamento di impiantistica generale e relative spese di progettazione, direzione e collaudo, nei limiti massimi fissati ai sensi del decreto del Presidente della Regione 20 dicembre 2005, n. 453 (legge regionale 31 maggio 2002, n.14 articolo 56, comma 2. Determinazione aliquote spese di progettazione, generale e di collaudo). Il limite massimo di spesa è pari a 10.000,00 euro e l'immobile oggetto dell'intervento deve essere di proprietà del beneficiario o nella disponibilità dello stesso mediante adeguato titolo almeno fino al termine di scadenza del vincolo di destinazione di cui all'articolo 13;
 - n) locazione dei locali adibiti all'esercizio dell'attività professionale, se diversi dall'abitazione principale, nel limite massimo di spesa pari a 10.000,00 euro e per il periodo massimo finanziabile di dodici mesi;

- o) premio e spese di istruttoria per l'ottenimento di garanzie, in forma di fideiussioni, rilasciate nell'interesse del professionista beneficiario da banche o istituti assicurativi, nel limite di spesa massima pari a 2.000,00 euro;
 - p) oneri finanziari relativi all'effettuazione dell'operazione di microcredito con riguardo agli interessi passivi e alle spese di istruttoria e di perizia, nel limite di spesa massima pari a euro 1.000,00;
 - q) spese connesse all'attività di certificazione della spesa, relative alle modalità di rendicontazione di cui all'articolo 41 bis della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso), nel limite massimo di 1.000,00 euro.
3. Le spese ammissibili sono al netto dell'IVA e possono comprendere eventuali dazi doganali e costi per trasporto, imballo e montaggio relativi al bene acquistato, con l'esclusione di qualsiasi ricarico per le spese generali.
 4. Sono ammissibili anche le spese al lordo dell'IVA, qualora l'imposta sia indetraibile e rappresenti un costo riconoscibile.
 5. Sono escluse le spese relative all'acquisto di beni usati, immobili, veicoli di ogni tipo, mezzi di trasporto.
 6. Sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda ed entro la scadenza del triennio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d).

Art. 5 modalità di comunicazione degli atti

1. Le comunicazioni degli atti fra l'ufficio competente e gli interessati avvengono con consegna a mano, a mezzo raccomandata A/R ovvero a mezzo di posta elettronica certificata (PEC). Ai fini dell'osservanza dei termini previsti dal presente regolamento, fanno fede rispettivamente:
 - a) la data di arrivo nel caso di consegna a mano;
 - b) il timbro dell'ufficio postale di spedizione ove si provveda all'inoltro a mezzo raccomandata. In questo caso la documentazione è ritenuta ammissibile purché pervenga entro quindici giorni dalla scadenza prevista per la sua presentazione;
 - c) la marcatura temporale prevista dal sistema di trasmissione nel caso di invio a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).
2. Le comunicazioni di cui al comma 1 possono avvenire anche tramite appositi formulari messi a disposizione sul sito web della Regione.

Art. 6 regime d'aiuto

1. I contributi sono concessi a titolo di aiuto de minimis nel rispetto integrale delle condizioni poste dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013.
2. Ai fini della concessione del contributo a titolo di aiuto de minimis, il professionista presenta, al momento della presentazione della domanda di contributo, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica, n. 445/2000, attestante il rispetto delle condizioni relative all'applicazione del regime de minimis, nonché i contributi de minimis ricevuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti. La dichiarazione contiene l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante ai fini dell'applicazione della normativa europea agli aiuti de minimis.

3. Il superamento dei massimali previsti dal regolamento europeo di cui al comma 1 impedisce la concessione degli incentivi.

Art. 7 modalità per la presentazione delle domande

1. Le domande di contributo sono presentate, nel rispetto della normativa fiscale vigente sull'imposta di bollo, all' ufficio competente. Con decreto del Direttore dell'ufficio competente, reso disponibile sul sito internet della Regione, sono approvati lo schema di domanda e i relativi allegati.
2. La domanda di contributo attestante il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 è sottoscritta dal soggetto legittimato nelle forme previste dalla normativa vigente in materia di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive ed è corredata della seguente documentazione:
 - a) relazione analitica delle iniziative per le quali si chiede il contributo sottoscritta dal soggetto legittimato;
 - b) prospetto analitico riassuntivo delle spese che si intendono sostenere, redatto in base alle tipologie di spesa indicate all'articolo 4, comma 2;
 - c) copia dei preventivi riferiti alle spese che si intendono sostenere;
 - d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal soggetto legittimato, redatta ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, prevista per accertare il rispetto della normativa europea agli aiuti de minimis, ai sensi dell'articolo 6, comma 2;
 - e) fotocopia del documento di identità, in corso di validità, del soggetto legittimato.
3. La domanda di contributo può essere presentata per due volte nel triennio, fino al raggiungimento del limite massimo di contributo previsto dall'articolo 9, comma 2.
4. La seconda domanda di contributo può essere presentata solo dopo l'avvenuta approvazione da parte dell'ufficio competente della rendicontazione relativa alla prima domanda. Le spese di cui all'articolo 4, comma 2, lettere m) e n) possono essere inserite nel piano di spesa fino al raggiungimento del limite massimo previsto e tale limite è calcolato cumulativamente con il contributo eventualmente erogato per la prima domanda presentata per la stessa tipologia di spesa.
5. Non sono finanziabili le domande presentate successivamente alla scadenza del termine del triennio di attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d).

Art. 8 concessione del contributo

1. I contributi relativi alle iniziative di cui al presente regolamento sono concessi tramite procedimento valutativo a sportello secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda, ai sensi dell'articolo 36, commi 4, 5 e 6 della legge regionale 7/2000, nel termine di novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della domanda stessa.
2. L'ufficio competente verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti dal presente regolamento nonché la rispondenza della domanda ai requisiti di legittimazione e alle condizioni di ammissibilità richiedendo, ove necessario, documentazione integrativa.
3. Ove le domande siano ritenute irregolari o incomplete, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. La domanda è respinta qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della

stessa decorra inutilmente.

4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, il termine di cui al comma 1 è sospeso.
5. L'ufficio competente, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente al richiedente i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000.
6. A conclusione del procedimento, l'ufficio competente comunica al richiedente l'esito dello stesso:
 - a) la concessione del contributo;
 - b) l'ammissibilità della domanda, ma la sua mancata copertura finanziaria;
 - c) l'inammissibilità della domanda, con le relative motivazioni.

Art. 9 ammontare del contributo

1. L'ammontare del contributo è pari al 50 per cento delle spese ammissibili, nel rispetto dei limiti di cui al comma 2.
2. L'importo del contributo è compreso tra 1.500,00 euro e 20.000,00 euro.
3. L'importo del contributo complessivamente concesso al medesimo beneficiario nell'arco del triennio non può superare il limite massimo di contributo previsto dal comma 2.
4. Il contributo non è cumulabile con altri contributi concessi, a qualsiasi titolo, per le stesse finalità ed aventi ad oggetto le stesse spese.

Art. 10 rendicontazione ed erogazione del contributo

1. Gli interventi per i quali il contributo è stato concesso devono essere realizzati entro dodici mesi dalla data di concessione del contributo e comunque nel rispetto del limite del triennio, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d).
2. Il termine di cui al comma 1 può essere prorogato, nel rispetto del limite del triennio, per un periodo massimo di sessanta giorni, a condizione che la relativa richiesta sia motivata e sia presentata prima della scadenza del termine stesso.
3. Ai fini dell'erogazione del contributo, il beneficiario presenta all'ufficio competente, entro sessanta giorni dalla conclusione del periodo di cui ai commi 1 e 2, la rendicontazione della spesa e in particolare:
 - a) copia dei documenti di spesa, annullati in originale, con dicitura relativa all'ottenimento del contributo, costituiti da fatture o da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente;
 - b) documentazione comprovante l'avvenuto pagamento;
 - c) dichiarazione attestante la corrispondenza agli originali delle copie dei documenti di cui alla lettera a);
 - d) relazione illustrativa dettagliata degli interventi realizzati, sottoscritta dal soggetto legittimato;
 - e) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal soggetto legittimato, redatta ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante la permanenza per l'intera durata del periodo contributivo dei requisiti previsti dall'articolo 3, commi 1 e 2;
 - f) nel caso di spese sostenute per la locazione dei locali adibiti all'esercizio dell'attività professionale di cui all'articolo 4, comma 2, lettera n), copia del contratto di locazione registrato.
4. La rendicontazione della spesa sostenuta dai soggetti beneficiari aventi natura di impresa può essere presentata anche con le modalità di cui all'articolo 41 bis della legge regionale 7/2000, fatta salva la presentazione della documentazione di cui al comma 3, lettere d) ed e).
5. Ove la documentazione presentata per la rendicontazione della spesa sia

ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al beneficiario indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. La richiesta di erogazione del contributo è respinta e il decreto di concessione è revocato ai sensi dell'articolo 15, qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della documentazione presentata a rendiconto decorra inutilmente.

6. Il contributo è erogato a seguito dell'esame della rendicontazione, entro novanta giorni dalla data di ricevimento della documentazione di cui al comma 3.
7. Nell'ipotesi di cui al comma 5, il termine di cui al comma 6 è sospeso.

Art. 11 documentazione giustificativa della spesa

1. La documentazione giustificativa della spesa:
 - a) è costituita da fattura o da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente;
 - b) è intestata al soggetto beneficiario;
 - c) ha una data compresa tra la data successiva a quella della presentazione della domanda e i termini indicati all'articolo 10, commi 1 e 2.
2. Il pagamento delle spese di importo pari o superiore a 500 euro avviene, pena inammissibilità della relativa spesa, esclusivamente tramite i seguenti strumenti: bonifico bancario o postale, ricevuta bancaria, bollettino postale. È ammesso il pagamento in contanti, tramite assegno o per mezzo di vaglia postale per le spese di importo inferiore a 500 euro.
3. L'avvenuto pagamento della spesa è provato dalla seguente documentazione:
 - a) copia di estratti conto bancari o postali, dai quali si evinca l'effettivo trasferimento di denaro a favore dei fornitori di beni o servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti di spesa presentati;
 - b) copia delle ricevute bancarie o dei bollettini postali, dai quali si evinca l'effettivo trasferimento di denaro a favore dei fornitori di beni o servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti di spesa presentati;
 - c) per pagamenti in contanti, tramite assegno o a mezzo di vaglia postale, una dichiarazione liberatoria del fornitore dei beni e servizi oppure copia del documento di spesa riportante la dicitura "pagato" con firma, data e timbro della ditta del fornitore di beni o servizi apposti sull'originale del documento.
4. Le spese di cui all'articolo 4, comma 2, lettere o) e p), possono essere sostenute anche mediante modalità di pagamento diverse da quelle di cui al comma 2, a condizione che il loro effettivo sostenimento sia comprovato da idonea documentazione bancaria, anche diversa da quella di cui al comma 3.
5. Nel caso in cui il pagamento abbia luogo tramite bonifico bancario o postale, ricevuta bancaria, bollettino postale, ad ogni documento di spesa devono corrispondere, in estratto conto, distinti addebiti bancari o postali.
6. Non sono riconosciute spese eccedenti l'importo di spesa massimo ammesso a contributo.
7. L'ufficio competente ha la facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali dei documenti di spesa di cui all'articolo 10, comma 3, lettera a).

Art. 12 erogazione del contributo in via anticipata

1. Il contributo previsto dal presente regolamento può essere erogato in via anticipata, in misura pari al 70 per cento dell'importo del contributo concesso, previa presentazione, da parte del beneficiario, di fideiussione bancaria o

assicurativa, d'importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli eventuali interessi.

2. Le fideiussioni devono prevedere l'esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale.
3. Il beneficiario richiede l'erogazione anticipata del contributo ad avvenuta concessione dello stesso presentando l'originale della fideiussione bancaria o assicurativa.
4. Ove la richiesta di erogazione in via anticipata sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al beneficiario indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. La domanda è respinta qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della stessa decorra inutilmente.
5. I contributi sono erogati in via anticipata a seguito dell'esame della documentazione, entro novanta giorni dalla data di ricevimento della documentazione di cui al comma 3.
6. Nell'ipotesi di cui al comma 4, il termine di cui al comma 5 è sospeso.

Art. 13 obblighi del beneficiario e vincolo destinazione dei beni

1. Il beneficiario è tenuto a mantenere, nei tre anni successivi alla data di conclusione dell'iniziativa:
 - a) la partita IVA dichiarata per l'ottenimento del contributo;
 - b) la sede legale o operativa nel territorio regionale.
2. Il beneficiario del contributo ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni mobili per la durata di tre anni dalla data di conclusione dell'iniziativa. Per i contributi ottenuti a valere sulla tipologia di cui all'articolo 4, comma 2, lettera m), il relativo vincolo di destinazione deve essere osservato con riferimento ai locali indicati nella domanda oggetto di adeguamento o ristrutturazione.
3. Successivamente alla presentazione della rendicontazione, il beneficiario presenta annualmente, all'ufficio competente, entro il 31 marzo di ogni anno, una dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, sottoscritta dal soggetto legittimato, redatta ai sensi degli articoli 46 e 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 attestante il rispetto degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, fino alla scadenza degli stessi.
4. In caso di inosservanza dell'obbligo di invio della dichiarazione annuale di cui al comma 3 l'ufficio competente procede a ispezioni e controlli ai sensi delle vigenti normative in materia.
5. La violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 comporta la rideterminazione dell'incentivo in proporzione al periodo per il quale i vincoli non sono stati rispettati.
6. La mancata trasmissione della dichiarazione annuale di cui al comma 3 e la mancata collaborazione del beneficiario alla verifica del rispetto degli obblighi di cui al presente articolo comporta la revoca del contributo erogato.

Art. 14 cause di rideterminazione del contributo concesso

1. Il contributo regionale concesso è rideterminato, qualora la spesa effettivamente sostenuta e presentata a rendiconto non sia inferiore al 70 per cento della spesa ammessa a contributo, ferma restando l'osservanza del limite minimo stabilito dall'articolo 9, comma 2.

Art. 15 cause di revoca del contributo concesso

1. Il decreto di concessione del contributo è revocato qualora:

- a) il beneficiario rinunci al contributo;
 - b) gli interventi per i quali il contributo è stato concesso non siano realizzati entro i termini previsti dall'articolo 10, commi 1 e 2;
 - c) la rendicontazione delle spese non sia presentata entro il termine previsto dall'articolo 10, comma 3;
 - d) non sia rispettato il termine previsto per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della rendicontazione di cui all'articolo 10, comma 5;
 - e) la spesa effettivamente sostenuta e presentata a rendiconto sia inferiore al 70 per cento della spesa ammessa a contributo;
 - f) l'ammontare del contributo calcolato sulla spesa effettivamente sostenuta e presentata a rendiconto sia inferiore al limite minimo stabilito dall'articolo 9, comma 2;
 - g) non si riscontri la veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese in base alla vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, salvo quanto previsto dall'articolo 71, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;
 - h) non si riscontri, in sede di verifiche o accertamenti, la presenza dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 3;
 - i) il beneficiario non provveda nei termini alla trasmissione della dichiarazione di cui all'articolo 13, comma 3, e non collabori con l'ufficio competente ai fini della verifica del rispetto degli obblighi previsti dall'articolo stesso;
 - j) siano venuti meno uno o più dei requisiti previsti dall'articolo 3.
2. L'ufficio competente comunica al beneficiario l'avvio del procedimento di revoca del provvedimento di concessione.

Art. 16 ispezioni e controlli

1. Ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000, in qualsiasi momento l'ufficio competente può disporre, anche a campione, ispezioni e controlli, e richiedere l'esibizione dei documenti originali in relazione ai contributi concessi, allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi, il rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario.

Art. 17 rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme stabilite dalla legge regionale n. 7/2000.

Art. 18 norme transitorie

1. Il regolamento per la concessione ai professionisti di incentivi per l'avvio di forme associate o societarie tra soggetti che esercitino la medesima o diverse professioni ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 22 aprile 2004 n. 13 (Interventi in materia di professioni), emanato con decreto del Presidente della Regione 8 giugno 2005, n. 169 continua a trovare applicazione con riferimento ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Coloro che hanno già beneficiato del contributo per gli interventi previsti dal decreto del Presidente della Regione n. 169/2005 possono presentare domanda di contributo la seconda volta nell'arco del triennio, secondo quanto disposto all'articolo 7, commi 3 e 4.

Art. 19 abrogazione

1. È abrogato il decreto del Presidente della Regione n. 169/2005.

Art. 20 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE